

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 02/08/2023, n. 23527

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio P. - Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18600/2021 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO,
23/A, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO
(PROGPR59H24H501X) che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PANIZ MAURIZIO (PNZMRZ48E09A757O), come da procura
speciale in atti.

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO
BELLUNO, domiciliati ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ex
lege.

-controricorrenti-

nonché contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE BELLUNO, PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

-intimati-

con l'intervento volontario di

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO
MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO
(PROGPR59H24H501X) che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PANIZ MAURIZIO (PNZMRZ48E09A757O), come da procura
speciale in atti.

-interventrice volontaria -

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 60/2021
depositato il 05/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023
dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE

1.- B.M. e D.C., legate da una stabile relazione affettiva ed unite civilmente dal (Omissis)
ex lege n. 76 del 20 maggio 2016, intrapresero un percorso di procreazione medicalmente
assistita in Spagna, con il consenso scritto di entrambe, utilizzando il gamete maschile di
un donatore anonimo e gli ovuli di D., che portò avanti la gravidanza fino alla nascita in
Italia del piccolo G., il (Omissis).

Il Sindaco del Comune di (Omissis), nella qualità di Pubblico Ufficiale, formò l'atto di
nascita n. (Omissis), parte I, serie A, Anno (Omissis), relativo a D.G., procedendo alla
trascrizione della dichiarazione di nascita resa dalla madre biologica; in pari data iscrisse
l'atto n. 10 - parte II - Serie B- anno (Omissis), nel quale B.M. dichiarava di voler

riconoscere, quale genitore di intenzione, come proprio figlio, D.G.nato tramite p.m.a. da D.C. che lo aveva già riconosciuto e all'annotazione relativa al riconoscimento della filiazione da parte di B. con attribuzione del cognome B. al bambino, eseguita nell'atto di nascita n. (Omissis), Parte I Serie A.

A seguito di ricorso proposto dalla Procura della Repubblica, il Tribunale di Belluno dichiarò non legittime le trascrizioni e le annotazioni concernenti la posizione di B.M. e ne ordinò la cancellazione.

Il reclamo è stato rigettato dalla Corte di Venezia con decreto del 5 maggio 2021, avverso il quale B.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; ha spiegato intervento volontario ad adiuvandum D.C., genitrice esercente la responsabilità genitoriale sul minore; entrambe hanno depositato memoria comune. Resistono con unico controricorso, svolto nei confronti della sola ricorrente, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Belluno.

CONSIDERATO CHE

2.1.- Con un articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4,5,8,9, e 12 della L. n. 40/2004; nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,30 Cost., 10 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, par. 1 e 3 della Convenzione di New York, dell'art. 24, comma due, CDFUE; violazione, nel caso di specie, del c.d. "best interest of child", ledendo il superiore interesse del minore effettivamente nato dal progetto procreativo dei genitori, quand'anche in contrasto con la normativa dettata dalla L. n. 40/2004, a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ed a mantenere un rapporto affettivo e giuridico con entrambi i genitori.

A parere della ricorrente, erroneamente la Corte di appello ha rigettato il reclamo affermando che la questione di legittimità costituzionale prospettata era stata già sollevata e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 32 e 33 del 2021 e richiamando precedenti di legittimità in termini.

2.2.- Il ricorso è infondato, secondo costante giurisprudenza di legittimità che viene condivisa.

2.3.- In particolare, va confermato il principio secondo il quale "In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accogliamento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere; non può inoltre ritenersi che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 79 del 2022." (Cass. n. 22179/2022; conf. prec. Cass. nn. 7668 /2020, n. 6383/2022, n. 7413/2022).

Invero, come affermato dalle Sezioni Unite, in relazione ai casi di minori nati all'estero da maternità surrogata, con principio che è applicabile anche alla fattispecie in cui il minore sia nato in Italia mediante il ricorso a tecniche di p.m.a., eseguite all'estero perché non consentite nel territorio nazionale a richiesta di una coppia omoaffettiva, il minore ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione e "tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita." (Cass. Sez. U. n. 38162 del 30/12/2022; V. anche Cass. Sez. U. n.

12193/2019).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato, potendosi compensare interamente le spese del giudizio di legittimità in ragione della peculiarità dell'intera vicenda e l'anteriorità del ricorso all'arresto delle Sezioni Unite.

Nulla spese per la intervenitrice.

Oscuramento dati.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente ed i controricorrenti; nulla spese per la intervenitrice.
- Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2023